



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Viale Volsci, 14 - 03100 FROSINONE
Tel 0775 824173 - Fax 0775 824181

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it - E-mail: dplnd.frosinone@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N° 26 del 11/01/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

PRONTO AIA
06/41217705

INDICE

Risultati gare

Pag. 2 Programma gare 20, 21/1/2024

Pag. 6

Giudice Sportivo

Pag. 2

AVVISO ALLE SOCIETÀ

Le sottoelencate società sono invitate a ritirare i cartellini dei propri tesserati negli uffici della Delegazione provinciale di Frosinone

HERMES GIULIANO DI ROMA	T.L. SOCCER BROCCOSTELLA
PIGLIO SCALAMBRA SERRONE	TOP PLAYER ACADEMY
SPORTING PONTECORVO	

RISULTATI GARE**TERZA CATEGORIA FROSINONE**

GIRONE A				
DATA	GIORNATA			
6/01/24	3/R	A.S.D. ATLETICO POFI	M.S.G.C. 2018	N.D.I.C.
		AMATORI CALCIO SAN GIOVAN	ASD ATLETICO BROCCOSTELLA	V.D.G.S.
7/01/24	3/R	PICUS	SAN ROCCO	2 - 0
		VILLA LATINA 2.0	TUFANO CALCIO	1 - 1
GIRONE B				
DATA	GIORNATA			
6/01/24	3/R	F.C. CASALATTICO	SUIO TERME	0 - 1
		INTERAMNA LIRENAS	FOLGORE MAIANO	1 - 1
		PENITRO	POLISPORTIVA SANTELIANA	V.D.G.S.
7/01/24	3/R	ASD SAN GIORGIO A LIRI 19	GO SPORT ASD	0 - 4

JUNIORES UNDER 19 FROSINONE

GIRONE A				
DATA	GIORNATA			
6/01/24	13/A	ATLETICO VEROLI A.S.D.	OMNIA CECCANO ACADEMY	5 - 1
		CITTA DI ANAGNI CALCIO	BELMONTE CASTELLO	9 - 1
		NUOVA BROCCOSTELLA	ROCCASECCA T.SAN TOMMASO	3 - 0
		SPORTING PONTECORVO	PRINCIPATO DI COLLI	N.D.I.C.
		VIS ALATRI	S.S.POSTA FIBRENO	N.D.I.C.
		VIS SGURGOLA CALCIO	TORRICE CALCIO	1 - 2
7/01/24	13/A	POLISPORTIVA VALLECORSIA	BOVILLE ERNICA CALCIO	1 - 1

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Igino DE CESARIS, assistito dal Rappresentate AIA sig. Francesco SMANIA, nella seduta del 10/1/20242023 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA FROSINONE**GARE DEL 6/ 1/2024****DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****Gara: A.S.D. ATLETICO POFI - M.S.G.C. 2018**

Si dà atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del campo di gioco.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale di Frosinone per i conseguenti adempimenti di competenza.

Gara: AMATORI CALCIO SAN GIOVANNI - ASD ATLETICO BROCCOSTELLA

Esaminato il referto arbitrale dal quale risulta che la società ATLETICO BROCCOSTELLA, presentatasi sul campo di gioco con dieci calciatori, a seguito di infortuni occorsi a quattro di questi, al 3' del secondo tempo rimaneva sul terreno di gioco con un numero di calciatori inferiori al minimo di sette previsto dalle vigenti norme regolamentari per la regolare prosecuzione della gara, della quale, pertanto, l'arbitro decretava la sospensione;

Tanto premesso, visto l'art.10 comma 1 C.G.S.,

SI DECIDE

di infliggere alla società ATLETICO BROCCOSTELLA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-8 (miglior punteggio acquisito sul campo dalla società AMATORI CALCIO SAN GIOVANNI).

Gara: PENITRO - POLISPORTIVA SANTELIANA

Letto il referto arbitrale e il supplemento di rapporto dal quale risulta che:

- al 47' del primo tempo il Direttore di Gara espelleva il calciatore VALLE Lorenzo (Polisportiva Santeliana) per aver spinto con forza a terra un calciatore della squadra avversaria.

Nell'occasione, si originava una lite tra calciatori delle due squadre tra i quali il Direttore di Gara individuava ed espelleva il calciatore BRONGO Alessandro (Penitro), il quale colpiva il sopradetto calciatore avversario con una violenta testata all'altezza dell'occhio facendolo battere contro la rete di recinzione e il calciatore D'AGOSTINO Samuele (Polisportiva Santeliana) il quale, dalla porta, raggiungeva il centrocampo e spingeva un calciatore della squadra avversaria facendolo cadere a terra; durante l'intervallo sopraggiungevano presso l'impianto di gioco una ambulanza per soccorrere il calciatore colpito dalla violenta testata all'occhio e i Carabinieri.

- Al 14' del secondo tempo il Direttore di Gara espelleva il calciatore di riserva TEDESCO Marino (Polisportiva Santeliana) per condotta non regolamentare;

- al 20' del secondo tempo il Direttore di Gara espelleva il calciatore MIGNANELLI Federico (Polisportiva Santeliana) per somma di ammonizioni;

- al 34' del secondo tempo il calciatore BONGIOVANNI Enrico (Polisportiva Santeliana) colpiva con un forte pugno al ventre un calciatore avversario già a terra per un subito fallo e, in immediata successione, il calciatore ARTALE Gennaro (Penitro) rincorreva ed aggrediva un calciatore della squadra avversaria.

Ancora in immediata successione entravano sul terreno di gioco i precedentemente espulsi calciatori della società Polisportiva Santeliana e si originavano ulteriori liti tra i calciatori delle due squadre a seguito delle quali i Carabinieri dovevano intervenire facendo ingresso sul terreno di gioco.

A questo punto il Direttore di Gara, non più sussistendo le condizioni per proseguire nella regolare disputa della partita, ne decretava la sospensione.

Tanto premesso e ritenuto che la mancata conclusione della partita debba essere ascritta a responsabilità di entrambe le società, PENITRO e POLISPORTIVA SANTELIANA,

Visto l'art.10 del Codice di Giustizia Sportiva,

SI DECIDE

- di infliggere alla società PENITRO e alla società POLISPORTIVA SANTELIANA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di Euro 100,00.

- di squalificare i seguenti calciatori come per ciascuno di seguito indicato:

BRONGO Alessandro (Penitro) per 5 (cinque) gare effettive;

BONGIOVANNI Enrico (Polisportiva Santeliana) per 5 (cinque) gare effettive;

ARTALE Gennaro (Penitro) per 3 (tre) gare effettive;

D'AGOSTINO Samuele (Polisportiva Santeliana) per 3 (tre) gare effettive;

VALLE Lorenzo (Polisportiva Santeliana) per 2 (due) gare effettive);

MIGNANELLI Federico (Polisportiva Santeliana) per 2 (due) gare effettive;

TEDESCO Marino (Polisportiva Santeliana) per 2 (due) gare effettive.

2023/24 LND Frosinone CU 26 - 4

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 1/2024

DARINI DANILO (INTERAMNA LIRENAS)

Espulso poiché, alzatosi dalla panchina, entrava sul terreno di gioco urlando frasi di protesta all'indirizzo del Direttore di Gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GAMBALE MICHELE (INTERAMNA LIRENAS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D AGUANNO FRANCESCO (INTERAMNA LIRENAS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TESTA EMANUELE (FOLGORE MAIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VOLPE STEFANO (PENITRO) PROVENZALE NATALE (SUIO TERME)

GARE DEL 7/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IMPERIA FEDERICO (TUFANO CALCIO)

Espulso per somma di ammonizioni.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TRIBUZIO GIOVANNI (ASD SAN GIORGIO A LIRI 19) CARCIERO FRANCESCO (GO SPORT ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI NORCIA VINCENZO (ASD SAN GIORGIO A LIRI 19)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

EZZAROUALI ZOUHAIR (VILLA LATINA 2.0)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 FROSINONE

GARE DEL 16/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara: VIS SGURGOLA CALCIO - BELMONTE CASTELLO

La società VIS SGURGOLA CALCIO, previo preannuncio, ha proposto ricorso avverso la regolarità della gara in epigrafe, lamentando che, nel corso della stessa, la società BELMONTE CASTELLO avrebbe effettuato sette sostituzioni in luogo delle cinque consentite dalle vigenti disposizioni regolamentari.

La società BELMONTE CASTELLO ha fatto pervenire memorie di controdeduzione con le quali ha affermato che " la società Asd Vis Sgurgola Calcio all'atto delle sostituzioni effettuate, oggetto del reclamo, si trovava in doppia inferiorità numerica e con un parziale di 3 reti a sfavore da dover recuperare " e che "come da giurisprudenza consolidata, la presenza sul terreno di gioco di un calciatore in posizione irregolare non costituisce elemento sufficiente a determinare l'irregolarità della gara, ma è necessario verificare l'effettiva incidenza del fatto sulla regolarità dell'incontro ".

Il reclamo proposto dalla società VIS SGURGOLA CALCIO è fondato e meritevole di accoglimento.

Come risulta dal referto arbitrale, la società BELMONTE CASTELLO, dopo aver già effettuato le cinque sostituzioni consentite dalle vigenti disposizioni regolamentari, effettuava due ulteriori sostituzioni (facendo entrare in campo al 36' del secondo tempo il n. 2 MOSCHITTI Lorenzo in sostituzione del n. 9 GERMANI Emanuele e al 39' del secondo tempo il n. 18 MARROCCO Riccardo in sostituzione del n. 14 FALIL Mohamed).

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la sostituzione in numero superiore a quanto consentito dal regolamento configura la fattispecie del calciatore che partecipa alla gara "senza averne titolo", comportando l'applicazione della sanzione della perdita della gara (Sentenza della Corte Sportiva di Appello Nazionale - Sezioni Unite in C.U. n. 090/CSA del 01/02/2019, Sentenza Corte Sportiva di Appello Nazionale depositata il 23.10.2020, ed altre).

Quanto alle argomentazioni svolte nelle memorie di controdeduzione della società BELMONTE CASTELLO relativamente al punteggio al momento delle eccedenti sostituzioni e alla doppia inferiorità numerica della società VIS SGURGOLA CALCIO, deve ritenersi che il tempo mancante al termine della gara (9 minuti oltre il tempo di recupero, al momento della sesta sostituzione) sia tale da non poter far ritenere ininfluenza tale sesta sostituzione, già da sola idonea ad inficiare la regolarità della gara.

Tanto premesso,

Visto l'art.10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva,

SI DECIDE

- di infliggere alla società BELMONTE CASTELLO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di Euro 50,00;

- di inibire il dirigente accompagnatore MANCINI Massimo (BELMONTE CASTELLO) fino a tutto il 19.01.2024.

Il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva va restituito.

GARE DEL 6/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara: SPORTING PONTECORVO - PRINCIPATO DI COLLI

Si dà atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del campo di gioco.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale di Frosinone per i conseguenti adempimenti di competenza.

Gara: VIS ALATRI - S.S.POSTA FIBRENO

Si dà atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del campo di gioco.

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale di Frosinone per i conseguenti adempimenti di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRACCIALE JOELE (NUOVA BROCCOSTELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MORGIA JOELE (VIS SGURGOLA CALCIO)

GARE DEL 7/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

NULLA A CARICO DI TESSERATI

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.

ALLEGATI

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante:

- Programma gare LND 20/21 gennaio 2024.

Publicato in Frosinone il 11 Gennaio 2024

IL SEGRETARIO
Massimiliano Savoi

IL DELEGATO PROVINCIALE
Pietrino TAGLIAFERRI